

# **PROVINCIA DI PRATO**

Area Tecnica
Servizio assetto e gestione del territorio
59100 Prato, via Ricasoli 25
tel 0574 5341

Affidamento del servizio di architettura ed ingegneria per la "Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i." inerente la

"REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SUCCURSALE DEL LICEO ARTISTICO BRUNELLESCHI IN MONTEMURLO (PO)"

CUP: **I11B21001290004** 

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA

# Indice generale

1	1 Premessa	
	0.1 Oggetto dell'appalto	3
	0.2 Stazione Unica Appaltante autorità responsabile della procedura di gara	ı3
	0.3 Responsabile Unico del Procedimento	4
	0.4 Documentazioni di gara	
	0.5 Chiarimenti e comunicazioni	4
1		
	1.1 Attività oggetto della procedura	
	1.2 Valore dell'appalto	6
	1.3 Durata dell'appalto	
2	·	
3	3 Requisiti di ordine generale	
	3.1 Requisiti di idoneità professionale	
	3.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	
	3.3 Requisiti di capacità tecnico professionale	
	3.4 Indicazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, Ag	
	GEIE	
	3.5 Indicazioni per i consorzi stabili	
_	3.6 Verifica del possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico organi.	
	4 Avvalimento	
	5 Subappalto	
_	6 Garanzia provvisoria	
7		
8		1/
9		18
	10 Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei docun	
11	11 Contenuto della Busta A – Documentazione amministrativa	
	11.1 Domanda di partecipazione	
	11.2 Documento di gara unico europeo	
	11.3 Attestato di avvenuto sopralluogo	
44	11.4 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	
	13 Contenuto della busta c – Offerta economica	
	15 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggi	
		·
	tecnica	
	Documentazione Amministrativa	
	17 Commissione giudicatrice	
	18 Valutazione delle offerte tecniche ed economiche	
	19 Verifica di anomalia delle offerte – congruità offerte	
	20 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	
	21 Ulteriori regole e vincoli	
	22 Definizione delle controversie	
	23 Trattamento dei dati personali	
4	LU II ALLAINEILU UEI VALI PELJUII AII	

Il presente disciplinare regola, in particolare, le modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto.  Con determina a contrarre n del questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente la realizzazione della nuova succursale del Liceo Artistico Brunelleschi in Montemurlo (PO), VIA Labriola snc.
0.1 Oggetto dell'appalto
Oggetto dell'appalto è la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente la realizzazione della nuova succursale del Liceo Artistico Brunelleschi in Montemurlo (PO), VIA Labriola snc .  Codice CUP I11B21001290004  Codice CIG
L'affidamento avverrà mediante PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, aggiudicando con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria" e n. 2 "offerta economicamente più vantaggiosa".
0.2 Stazione Unica Appaltante autorità responsabile della procedura di gara
La presente procedura viene svolta dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Pistoia, per conto e nell'interesse della Provincia di Prato (PO), in virtù della Convenzione stipulata tra la Provincia di Pistoia e la Provincia di Prato per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la SUA in funzione di centrale di committenza ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'aggiudicazione, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dalla Provincia di Prato.
RECAPITI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
<b>Stazione Unica Appaltante: Provincia di Pistoia – C.F. 00236340477</b> , Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia (PO). Telefono: +39 0573 374291 Fax: +39 0573 374543
— url: <a href="http://www.provincia.pistoia.it/gare">http://www.provincia.pistoia.it/gare</a>
- email: <u>info@provincia.pistoia.it</u>
PEC. provincia.pistoia@postacert.toscana.it.
Responsabile della procedura di gara:
Per conto della Provincia di Prato - C.F. 92035800488 – Via Ricasoli, 25 – 59100 Prato - Telefono: +39

0574 5341

- url: http://www.provincia.prato.it
- PEC: provinciadiprato@postacert.toscana.it.

Servizio responsabile: Area Tecnica – Servizio Assetto e Gestione del Territorio

- Dirigente : Dott.ssa Rossella Bonciolini, email: rbonciolini@provincia.prato.it;
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Rossella Bonciolini, email: <u>rbonciolini@provincia.prato.it</u>;
- Supporto al Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Cecilia Arianna Gelli, email: cgelli@provincia.prato.it tel +39 0574 534412;

## 0.3 Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice è la Dott.ssa Rossella Bonciolini, con supporto al R.U.P ai sensi dell'art. 31 comma 8 del Codice l'Arch. Cecilia Arianna Gelli.

## 0.4 **Documentazioni di gara**

L'appalto è disciplinato dalla documentazione di gara e dalle norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana START, il cui accesso è consentito al seguente link: <a href="https://strat.toscana.it">https://strat.toscana.it</a>.

Per partecipare alla gara è necessario che i concorrenti siano accreditati al sistema START.

L'appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico della Regione Toscana START

Tutta la documentazione di gara risulta pubblicata al seguente indirizzo internet per l'accesso gratuito, illimitato e diretto, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii:

#### https://start.toscana.it.

La documentazione di gara sarà, inoltre, disponibile anche sul sito internet della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia <a href="http://www.provincia.pistoia.it/gare.">http://www.provincia.pistoia.it/gare.</a>

La documentazione di gara è composta dai documenti elencati di seguito:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Capitolato descrittivo prestazionale;
- c) Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) Schema di Contratto;
- e) Dettaglio dei corrispettivi posti a base di gara;
- f) Report di fattibilità elaborati approvati con A.P. n. 53 del 26/04/2021
- g) Elenco elaborati;

Si precisa che in caso di contrasto tra il Capitolato speciale d'appalto o altri documenti di gara e il presente disciplinare prevale quest'ultimo.

Detta documentazione è consultabile e scaricabile dal sito internet della Provincia di Pistoia, al seguente indirizzo: http://www.provincia.pistoia.it/gare.

#### 0.5 Chiarimenti e comunicazioni

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana attraverso l'apposita sezione "Richiesta chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <a href="https://start.toscana.it/">https://start.toscana.it/</a>, almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte.

Si precisa che l'Amministrazione darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati

progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara.

La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Presidente di Gara, in seduta pubblica.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono per posta elettronica.

Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella PEC indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di appalto. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica (PEC ed email). In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte della Amministrazione inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito nell'area riservata alla gara.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, verificare costantemente sul sistema la presenza di eventuali comunicazioni.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, l'Amministrazione utilizzerà per le comunicazioni l'indirizzo PEC che il concorrente ha fornito in sede di presentazione dell'offerta o, in mancanza di esplicita indicazione, quello che sarà acquisito d'ufficio presso la competente CCIAA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Gli esiti della procedura d'appalto (denominazione del vincitore, graduatoria delle offerte, soglia d'anomalia, ecc.) saranno altresì pubblicati sul sito internet della Provincia di Pistoia (<a href="http://www.provincia.pistoia.it/gare">http://www.provincia.pistoia.it/gare</a>) e con le altre forme eventualmente previste dalla normativa vigente.


Le FAQ pubblicate formano parte integrante del presente disciplinare di gara, si invitano pertanto i concorrenti a consultare frequentemente l'apposita sezione del sito della Stazione Appaltante. La pubblicazione di documenti, chiarimenti e comunicazioni sul sito web vale come notifica per gli operatori economici interessati.

## 1 Descrizione dei servizi

#### 1.1 Attività oggetto della procedura

Oggetto dell'appalto è la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente la realizzazione della nuova succursale del Liceo Artistico Brunelleschi in Montemurlo (PO), VIA Labriola snc

Al concorrente è fornito il report di fattibilità approvato con Atto del Presidente n. 53 del 26/04/2021, da cui si evincono le specifiche dimensionali e i requisiti di qualità architettonica richiesti per il nuovo insediamento.



Le prestazioni professionali di cui al presente disciplinare devono essere sviluppate con i contenuti di cui agli articoli da 17 a 23 del D.P.R. 207/2010. Qualora venga emanato il regolamento previsto all'art. 23 comma 3 e 216 comma27-octies del Codice sui contenuti della progettazione l'aggiudicatario accetta l'eventualità che detti elaborati debbano conformarsi alle nuove disposizioni contente nel D.M. citato fino alla gara d'appalto dei lavori, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Provinciale.

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, i servizi di progettazione devono attenersi ai criteri ambientali minimi come da D.M. 11 ottobre 2017 emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici».

L'Affidatario si impegna a fornire, prima dell'approvazione del progetto, tutte le dichiarazioni previste per legge, di conformità dell'opera progettata alla vigente normativa, a semplice richiesta da parte di tutti gli Organi Tecnici preposti o dall'Ufficio Tecnico Provinciale.

Il progetto dovrà inoltre ottenere il parere favorevole, se e quando necessario, da parte di tutti gli Organi Statali, Regionali, Comunali preposti, rimanendo a carico dell'Affidatario tutti gli atti necessari richiesti da tali Organi, senza che ciò dia diritto a speciali compensi oltre a quelli previsti nel presente disciplinare.

Prima dell'approvazione, ogni singola fase del progetto sarà sottoposta a verifica e successiva validazione; l'Affidatario dovrà pertanto provvedere ad adeguare gli elaborati progettuali ai rilievi fatti in sede di verifica/validazione entro i termini di cui al successivo capitolo 1.3.

Il progetto approvato diverrà di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Prato, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che l'Affidatario possa sollevare eccezioni di sorta.

Le specifiche tecniche relative all'esecuzione dell'appalto ed ad eventuali condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto sono riportate nel Capitolato speciale d'appalto.

Per la disciplina delle modifiche nonché delle varianti del contratto d'appalto in corso di validità si rinvia all'art. 106 del d.lgs. 50/2016 nonché alle eventuali disposizioni specifiche del Capitolato.

## 1.2 Valore dell'appalto

La stima dei lavori per la realizzazione dell'opera, desumibile dal quadro economico inserito nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, ammonta ad € 4.733.655,00 compresi gli oneri della sicurezza ed esclusa l'IVA al 10%.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice".

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità	Costo Categorie(€)	Parametri Base
CALEGORIE D OPERA	Codice	Descrizione	< <g>&gt;&gt;</g>	<< <b>V</b> >>	<< <b>P</b> >>
EDILIZIA	E.09	Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura	1,15	2.224.817,85	5,891227 1700%
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	1.562.106,15	6,330548 6600%
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75	189.346,20	10,74635 44000%
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	473.365,50	8,369345 6100%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature	1,15	284.019,30	9,586593 4600%

	per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	

All'interno dell'elaborato E - Dettaglio dei corrispettivi posti a base di gara viene riportato il dettaglio del calcolo dell'onorario.

La prestazione principale è quella relativa alla categoria ID E.09.

L'importo complessivo del corrispettivo posto a base di gara è stimato in € € 103.145,84 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA e/o altri contributi di legge.

### 1.3 **Durata dell'appalto**

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono articolate con un'unica consegna, come disciplinato dettagliatamente nel Capitolato Tecnico Prestazionale e comunque per complessivi **45 (quarantacinque)** giorni dalla consegna del servizio.

Qualora la presentazione degli elaborati di progetto relativi alla consegna avvenga in ritardo rispetto ai termini indicati è applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1 per mille del corrispettivo contrattuale, da trattenersi sullo stesso oppure escutendo la cauzione definitiva.

Nel caso in cui il ritardo ecceda complessivamente il 10% dell'importo contrattuale il Committente resta libero da ogni impegno verso l'aggiudicatario inadempiente e questi non può pretendere compensi o indennizzi di sorta.

## 2 Requisiti di partecipazione

Gli operatori economici, individuati dall'Amministrazione aggiudicatrice nel rispetto della disciplina vigente, sono invitati a partecipare alla procedura aperta in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente disciplinare e dal Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto posto a base di gara, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. A tutela del principio di concorrenza è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.

In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse [...];
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con il codice **CPV 71000000-8** stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) (o R.T.P.);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo.

I concorrenti, all'atto della presentazione dell'offerta devono possedere le competenze professionali minime necessarie.

Non sono ammessi a partecipare alla gara gli Architetti ed Ingegneri che abbiano conseguito soltanto il diploma di laurea triennale tenuto conto di quanto previsto dall'art.15 e seguenti per la professione di architetto e dall'art. 45 e seguenti per la professione di ingegnere del D.P.R. 328/2001; essi possono altresì partecipare a raggruppamenti temporanei con capogruppo professionista in possesso di laurea magistrale in Architettura o Ingegneria.

Nel caso di raggruppamento temporaneo deve essere nominato esplicitamente un capogruppo, unico responsabile e referente nei confronti della Provincia di Prato e della S.U.A.

Il raggruppamento temporaneo costituisce un'entità unica ai fini del procedimento di gara e dell'affidamento. I raggruppamenti temporanei, anche se non formalmente costituiti, devono prevedere, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016, la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato all'esercizio della professione da meno di 5 (cinque) anni antecedenti la data di indizione della gara.

Le società d'ingegneria devono nominare un proprio tecnico in possesso di laurea magistrale in Architettura o Ingegneria come unico responsabile e referente nei confronti della Provincia di Prato e della S.U.A.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45 – comma 2, lettera b) e c) del Codice, sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata l'associazione in partecipazione.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della

mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici previsti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

#### 3 Requisiti di ordine generale

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del d.Lgs. n. 50/2016, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del d.Lgs. 50/2016.

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti (generali e speciali) minimi indicati nel presente paragrafo.

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione prevista dal comma 1 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di operatore economico individuale;

- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i. se si tratta di società in nome collettivo:
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nella suddetta elencazione devono ritenersi compresi, ove presenti, anche i procuratori speciali, gli institori, i membri del Collegio Sindacale nonché i membri del Collegio di Vigilanza ex D Lgs. 231/2001 e s.m.i. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12- sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D. Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento alla Provincia di Prato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

#### 3.1 Requisiti di idoneità professionale

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, le prestazioni di servizio dovranno essere svolte da professionisti iscritti negli appositi albi o collegi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, abilitati a norma di legge allo svolgimento degli incarichi oggetto di affidamento, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in fase di partecipazione alla gara, con la specificazione delle rispettive qualificazioni personali. I requisiti, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti/aggregazione tra professionisti aderenti al contratto di rete/consorzi ordinari, devono essere posseduti singolarmente da tutti i componenti; nel caso di consorzi stabili i medesimi requisiti devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il consorzio concorre.

#### In particolare i concorrenti devono possedere:

- (a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- (b) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

#### In particolare il gruppo di lavoro deve possedere:

(c) <u>Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto:</u> Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 11.4.1 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

# 3.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

A riprova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, è richiesto:

- 1. Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale pari ad € 473.365,50 ovvero pari al 10% del costo di intervento stimato, a comprova della capacità economico-finanziaria, così come consentito dall'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice;
- 2. Fatturato globale relativo a servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice nel corso dell'ultimo triennio (2018-2019-2020) per un importo complessivo non inferiore all'ammontare dell'appalto di servizi in oggetto;

La comprova di tale requisito deve risultare dall'inserimento, nella documentazione di gara, di copia conforme della relativa polizza in corso di validità.

#### 3.3 Requisiti di capacità tecnico professionale

A riprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, è richiesto:

a) Avvenuto espletamento negli **ultimi 10 (dieci) anni** precedenti la data di pubblicazione del bando di gara di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17/06/2016 – Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016- o nelle equivalenti elencazioni contenute nel DM 143/2013 o nella L. 143/1949, per un importo globale per ognuna delle categorie delle opere sotto indicate, almeno pari a a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione come di seguito riportarti (al netto di oneri fiscali):

CATECODIE	ID. OPERE			Towns and a law and	Totale lavori	
CATEGORIE D'OPERA	Codice	Descrizione	Coeff	Importo lavori (€)	espletati nei 10 anni per categoria (€)	
EDILIZIA	E.09	Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura	x 1	2.224.817,85	2.224.817,85	
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	x 1	1.562.106,15	1.562.106,15	
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria	x 1	189.346,20	189.346,20	

		compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio			
IMPIANTI	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione,  MPIANTI IA.02 trattamento dell'aria - Impianti x 1 473.365,50 473  meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico		473.365,50		
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	x 1	284.019,30	284.019,30

La comprova del requisito è fornita mediante documentazione attestante l'avvenuta prestazione per intero (d. es. un progetto preliminare definitivo o esecutivo ultimato ed approvato).

b) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 (dieci) anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara di due (due) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17/06/2016 – Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016 - o nelle equivalenti elencazioni contenute nel DM 143/2013 o nella L. 143/1949, per un importo totale, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione come di seguito riportarti (al netto di oneri fiscali):

CATECODIE	ID. OPERE			Importo	Totale lavori	
CATEGORIE D'OPERA	Codice	Descrizione	Coeff	lavori (€)	espletati nei 10 anni per categoria (€)	
EDILIZIA	E.09	Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura	X 0,6	2.224.817,85	1.334.890,71	
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	X 0,6	1.562.106,15	937.263,69	
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	X 0,6	189.346,20	113.607,72	
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	X 0,6	473.365,50	284.019,3	
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione			170.411,58	

semplice
----------

I due servizi richiesti per ciascuna categoria e ID dovranno essere stati svolti interamente dal medesimo concorrente e la somma complessiva deve raggiungere almeno la percentuale richiesta (ad. es. un progetto preliminare definitivo o esecutivo, entrambi ultimati ed approvati e riferiti a due opere differenti). I servizi di progettazione di cui alle precedenti lettere A) e B) relativi a lavori pubblici devono ricomprendere almeno la redazione di progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Ai sensi dell'articolo 8 del D.M. del Ministero della Giustizia del 17 Giugno 2016, le prestazioni di cui alla tavola Z-1 per le categorie Edilizia Scolastica, Strutture, ed Impianti con grado di complessità maggiore, qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

# In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

I servizi di cui alla lettera A) e B) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori relativi alle precedenti lettere a) e b).

Sono ammessi anche servizi svolti per <u>committenti privati</u>, documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell'Unione Europea i servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 sono da intendersi quelli equivalenti, in base alla normativa vigente nei rispettivi paesi.

- c) il possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro:
  - - Professionista Architetto/Ingegnere come progettista architettonico;
  - - Professionista Architetto/Ingegnere come progettista strutturale;
  - - Tecnico qualificato per impianti elettrici, speciali e fotovoltaico;
  - · Tecnico impiantista meccanico;
  - Tecnico abilitato per la sicurezza dei cantieri;
  - · Professionista Geologo
  - · Professionista abilitato in materia antincendio.

Fermo restando la presenza del numero minimo di unità di personale sopra indicato per lo svolgimento dei servizi tecnici in questione, è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di una o più professionalità, anche al fine di assicurare tutti i requisiti professionali sopra stabiliti.

La Stazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di verificare l'iscrizione del professionista negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali per l'abilitazione a norma di legge allo svolgimento degli incarichi oggetto di affidamento.

In caso di raggruppamento temporaneo la mandataria deve possedere (utilizzare) i requisiti di cui alle precedenti lettere A), B), in misura percentuale superiore rispetto a ciascun mandante; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal/i mandante/i. Il requisito di cui alla precedente lettera C) non è frazionabile e ogni servizio di punta deve essere stato svolto interamente da uno dei componenti il raggruppamento. Ai sensi dell'art. 48 c. 14 del D.Lgs 50/2016 le disposizioni indicate per i RTC trovano applicazione, in quanto compatibili, agli operatori economici aderenti al contratto di rete.

# 3.4 Indicazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, Aggregazioni di rete, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 3.1 lett. (a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 3.1 lett. (b) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al capitolo 3.1 lett. (c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al capitolo 3.1 lett. (d) relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Relativamente al requisito inerente la copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al capitolo 3.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che eseque;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente capitolo 3.3 Req. A) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente capitolo 3.3 Req. A) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente capitolo 3.3 Req. B) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 3.3 Req. B) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito di cui al punto 3.3 Req. C) relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

In generale: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

#### 3.5 Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 3.1 lett. a devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 3.1 lett. b deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 3.1 lett. c, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto 3.1 lett. d relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

# 3.6 Verifica del possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico organizzativi

La verifica del possesso dei requisiti morali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali avverrà, ai sensi della delibera attuativa dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 111/2012 e successive modificazioni (deliberazione A.N.A.C. n. 157 del 17/2/2016), attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto ciascun concorrente dovrà presentare in gara il PASSOE.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Si precisa che qualora non risultasse possibile procedere, attraverso il citato sistema, alla verifica di tutti i requisiti, si procederà mediante richiesta diretta agli enti certificatori.

L'Autorità responsabile della procedura di gara richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché al concorrente che segue in graduatoria di produrre, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali sopra richiamati, da soddisfare presentando la documentazione di seguito riportata.

# 3.6.1 Comprova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di cui al capitolo 3.3, si fa riferimento ai servizi iniziati, ultimati ed approvati nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, ovvero alla parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo, nel caso di servizi iniziati in epoca precedente.

La documentazione che verrà richiesta per comprovare i requisiti è di seguito riportata:

- 1. la copertura assicurativa per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria (requisito di cui al capitolo 3.2 deve risultare dall'inserimento, nella documentazione di gara, di copia conforme della relativa polizza in corso di validità.
- 2. per i servizi specifici di architettura/ingegneria (requisito di cui al capitolo 3.3): certificati, rilasciati dalla committenza (pubblica o privata), di corretta esecuzione e buon esito dei relativi servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, con indicati i relativi importi delle opere, la data di svolgimento del servizio ed il loro destinatario, pubblico o privato. In alternativa, nel caso di impossibilità motivata, relativamente ai soli servizi eseguiti per committenti privati, potrà essere presentata dichiarazione del concorrente con allegata la relativa documentazione giustificativa, costituita da contratto di incarico, fatture, atti autorizzativi o concessori. I certificati di esecuzione sono relativi al periodo

- temporale costituto dai cinque anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando.
- 3. per le eventuali prestazioni superiori ad alcuni dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'Allegato 1 al DM 24/12/2015 e s.m.i. (di cui all'offerta economica): attestato di accreditamento in corso di validità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 "Conformity assessment General requirements for bodies operating certification of persons" o equivalente di almeno un professionista, con i crediti di mantenimento professionale in regola, per l'accertamento della specifica tecnica 2.6.1.

Tali documenti devono essere relativi al/i soggetto/i al/i quale/i, in sede di gara, sono stati ricondotti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi (ad esempio al soggetto ausiliario nel caso di avvalimento). Qualora i documenti siano intestati a soggetti diversi dal partecipante, a seguito di modifiche per trasformazioni, conferimenti, fusioni ecc., dovrà essere prodotta anche copia autentica notarile del relativo atto di modifica.

#### 4 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art. 3.1 e di idoneità professionale di cui all'art. 3.3.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 11.2.

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al punto 3.3 il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 11.4.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0.5, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 11.2 In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi <u>causa di esclusione</u> dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 5 Subappalto

Non è ammesso il ricorso al subappalto, fatta eccezione per le eventuali attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice.

Non è necessaria l'indicazione della terna, ma è necessaria esclusivamente la manifestazione di volontà di ricorrere a detto istituto, in assenza del quale il subappalto non potrà essere autorizzato. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

#### 6 Garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice. L'operatore economico deve però prestare la garanzia indicata al paragrafo 3.2.

La polizza di responsabilità civile professionale richiesta dovrà prevedere anche la copertura dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto preliminare tali da determinare per la S.A. nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

## 7 Richiesta sopralluogo e documentazione integrativa

Per partecipare alla gara e presentare offerta i concorrenti <u>possono</u> prendere visione dei luoghi oggetto dell'incarico, accompagnati da un tecnico della Provincia di Prato.

Il sopralluogo viene effettuato, previa apposita prenotazione, presso l'area oggetto dell'intervento in via Labriola snc, in orario 9:30 – 13:00, nelle seguenti giornate settimanali: **lunedì e giovedì**.

Il concorrente dovrà inviare un'apposita e-mail di prenotazione del sopralluogo all'Ufficio Tecnico della Provincia di Prato, contenente il giorno nel quale si desidera effettuarlo, all'indirizzo <u>cgelli@provincia.prato.it</u>, oppure all'indirizzo PEC: <u>provinciadiprato@postacert.toscana.it</u>, fornendo gli indirizzi per essere ricontattati.

Sarà cura della Provincia di Prato ricontattare l'offerente in tempi brevi e coordinare la data e l'ora del sopralluogo, eventualmente concentrando in un'unica data più offerenti.

Il sopralluogo deve essere prenotato almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, entro le ore 12:30.

Al sopralluogo sono ammessi il professionista, il mandatario o altro soggetto munito di delega specifica dell'operatore economico per conto del quale il sopralluogo è svolto. Al fine del riconoscimento è richiesta l'esibizione di un documento in corso di validità. Il soggetto che esegue il sopralluogo lo può fare solo per conto di un unico operatore economico.

Al termine del sopralluogo all'operatore economico verrà rilasciato l'attestato di avvenuto sopralluogo, indicante data ed ora in cui si è svolto il medesimo, che l'operatore stesso dovrà allegare alla documentazione amministrativa.

Il sopralluogo viene effettuato nei soli orari e giorni della settimana stabiliti dall'Amministrazione.

La mancata effettuazione del sopralluogo NON sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

#### 8 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

# 9 Pagamento del contributo dovuto all'ANAC

I concorrenti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018, ed in relazione all'importo posto a base di gara, non sono tenuti a versare a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il contributo previsto dalla legge.

# Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

La procedura si svolge in **modalità telematica**: l'offerta dovrà essere formulata dall'operatore economico e ricevuta dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** accessibile all'indirizzo internet https://start.toscana.it.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio indicato nel Bando di Gara, la seguente documentazione:

- A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA
- B) L'OFFERTA TECNICA
- C) L'OFFERTA ECONOMICA

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

#### 11 Contenuto della Busta A – Documentazione amministrativa

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico su supporto informatico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

# 11.1 Domanda di partecipazione

A.1) Domanda di partecipazione alla gara <u>recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:</u>

- l'accettazione senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nel capitolato speciale di Appalto e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto:
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto 1. della presente lettera di invito, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- Generare il documento "domanda di partecipazione" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella *home page*.

# OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".
- la mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.
- si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;
- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

A.1.1) In caso di partecipazione <u>in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti</u> deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **anche:** 

• la copia autentica dell'originale cartaceo, rilasciata da notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo, da inserire nell'apposito spazio di START.

A.1.2 In caso di partecipazione di <u>raggruppamento temporaneo</u>, <u>consorzio ordinario di concorrenti NON ancora costituiti</u> deve essere prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, il modello disponibile nella documentazione di gara. La stessa dovrà essere firmata digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del raggruppamento/Consorzio ordinario.

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c) -Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:

- **compilare il form on line** per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione ", **specificando la tipologia di consorzio** [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016];
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

A.2) <u>Documento di Gara Unico Europeo. - DGUE", la Dichiarazione art. 80 comma 5, lettere f-bis) e f-ter)<sup>1</sup> e ulteriori modelli per consorziata esecutrice ed impresa ausiliaria.</u>

Le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5 lettere f-bis) e f-ter) dovranno essere rese:

<sup>1)</sup> dai concorrenti , ivi compresi i membri degli operatori riuniti (RTI e consorzi ordinari);

<sup>2)</sup> dalle consorziate esecutrici, dalle imprese ausiliarie, dai subappaltatori utilizzando i rispettivi modelli che dovranno presentare per la partecipazione previsti nella lettera di invito.

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nella presente lettera di invito, dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016 e attraverso il Modello allegato – Dichiarazione art. 80 comma 5 lettere f-bis) e f-ter)

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il **DGUE**, dovrà essere compilato relativamente:

- alla parte II: Informazioni sull'operatore economico tutte le sezioni,
- alla parte III: Motivi di esclusione -- tutte le sezioni,
- alla parte IV, compilare con indicazione globale per tutti i criteri di selezione;
- alla parte VI: Dichiarazioni finali tutte le dichiarazioni ivi contenute
  ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del
  soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE e il Modello – Dichiarazione art. 80, comma 5, lettere f-bis) e f-ter), dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Il DGEU dovrà essere sottoscritto con firma digitale:

- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
- in caso di studio associato di professionisti: da un legale rappresentante dello studio associato, nell'ipotesi di presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente individua il professionista o i professionisti delegato/i all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato oppure da tutti i professinisti associati nell'ipotesi di mancata presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegati all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato.

**A.3)** <u>PassOE</u> (Pass dell'Operatore Economico) di cui all'art. 2, comma 3.2. Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità.

Il concorrente dovrà inserire/allegare, nell'omonimo campo di START, il documento rilasciato dal sistema telematico ANAC, che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPASS.

Il documento citato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

In caso di partecipazione in R.T.P. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio Ordinario di operatori economici costituendo il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascuna società che compone il raggruppamento/il consorzio.

**A.4) ATTESTAZIONE**, rilasciata dall'incaricato dell'Amministrazione Provinciale, di avvenuto **SOPRALLUOGO** (si veda par. 11.3), attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione. Se è stato eseguito il sopralluogo (non obbligatorio come da Art. 7 del presente Disciplinare di gara), in assenza di tale attestazione, la Commissione di gara procederà all'esclusione degli operatori economici.

#### A.5) AVVALIMENTO (Art. 89 D. Lgs. n. 50/2016)

In applicazione di quanto disposto dall'art. 89 del Codice l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'art 45 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lett. f), o alle esperienze professionali pertinenti. Nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste.

<u>L'operatore economico</u> partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto [impresa ausiliaria (avvalimento)] deve indicare nel **DGUE**:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

<u>L'operatore economico</u> deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Detto contratto contiene, a pena di nullità:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l'apposito <u>modello</u> "SCHEDA AVVALIMENTO art. 89", disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.

Il DGUE e la "SCHEDA DI AVVALIMENTO art. 89", compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

L'Operatore economico ausiliario non può partecipare alla gara, pena l'esclusione della stessa e dell'Operatore economico avvalente, salvo il caso in cui tali Operatori economici appartengano allo stesso raggruppamento, presentando un'unica offerta. Non è consentito, pena l'esclusione, che della stessa Operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente.

#### 11.2 Documento di gara unico europeo

Come previsto dall'art. 85 del Codice i concorrenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, <u>al fine di dimostrare il possesso dei requisiti</u> previsti dal presente disciplinare, devono COMPILARE il Documento di Gara Unico Europeo (DGEU) di cui allo schema allegato al d.m. del

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal legale rappresentante o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso.

Le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali operatori economici ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

#### Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

#### 11.3 Attestato di avvenuto sopralluogo

L'Operatore economico che abbia eseguito il sopralluogo come concordato con la Stazione aggiudicataria, è tenuto ad allegare nella documentazione amministrativa l'attestato rilasciato da tecnico incaricato dall'Amministrazione di avvenuto sopralluogo, indicante data ed ora in cui si è svolto il medesimo.

# 11.4 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

#### 11.4.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1. [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2. dichiara i seguenti dati:

#### Per i professionisti singoli

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

#### Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

#### Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'A.N.A.C.

#### Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'A.N.A.C.

#### Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:
- 3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano i diversi incarichi, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale, abilitazioni o qualifiche speciali;
- 4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara:

#### Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
- 8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

# Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di competenza nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

#### Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

# Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 10;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti:
  - 1. dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 10;
  - 2. da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 6** (operatori non residenti); **n. 9** (privacy) e, ove pertinente, **n. 10** (concordato preventivo).

La rete di cui al punto 1.3, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 6 (operatori non residenti); n. 9 (privacy) e, ove pertinente, n. 10 (concordato preventivo);

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento ai nn. 1) integrazioni al DGUE, 2) elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

#### 12 Contenuto della Busta B – Offerta tecnica

Gli offerenti dovranno presentare nella Busta B - "Offerta tecnica" quanto di seguito indicato, debitamente sottoscritta in forma digitale dal legale rappresentante o procuratore munito dei relativi poteri. In caso di partecipazione in gruppo, l'offerta dovrà essere sottoscritta in forma digitale dal legale rappresentante o procuratore di ciascun soggetto costituente il gruppo.

L'offerta tecnica dovrà essere sviluppata secondo le prescrizioni indicate all'interno dell'Elaborato "Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" che costituisce allegato al disciplinare di gara.

Non sono ammessi ulteriori allegati e/o documentazione di qualsivoglia tipo oltre a quanto richiesto e definito.

Le pagine in eccesso o ulteriori documenti presentati oltre quanto definito non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.

Si precisa inoltre che in nessun documento relativo all'offerta tecnica dovranno essere riportate indicazioni inerenti il prezzo offerto, **pena l'esclusione dalla gara**.

Quanto offerto in sede di gara per tutti i criteri e sub criteri assume efficacia contrattuale vincolante per l'appaltatore; pertanto eventuali carenze dell'offerta derivanti da mancate o erronee valutazioni dell'Appaltatore, non potranno essere oggetto di richiesta di maggiorazioni del prezzo contrattuale e di qualsiasi altro genere.

Il concorrente dovrà allegare una dichiarazione, a firma del legale rappresentante o procuratore, nella quale indicare se e quali, tra le informazioni contenute nell'offerta (indicare espressamente i singoli documenti, o

parti degli stessi, esclusi dal diritto di accesso) costituiscano, secondo sua motivata e comprovata dichiarazione segreti tecnici o commerciali.

In caso di aggiudicazione dell'appalto tutta la documentazione prodotta diventerà documento contrattuale che l'appaltatore, nel corso di esecuzione del servizio, sarà tenuto ad osservare e realizzare.

Gli elaborati e le relazioni devono essere uniti in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando un fascicolo per ciascuno degli elementi di valutazione, con una soluzione di continuità nella presentazione che consenta di distinguere la documentazione di pertinenza di ciascuno dei predetti elementi di valutazione.

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo oggetto di valutazione.

- L'offerta tecnica:
  - non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o
    altro, a carico della Stazione aggiudicatrice, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale
    determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
  - non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
  - non può esprimere o rappresentare proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco;
  - costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara nonché il contratto di incarico.

Per tutte le informazioni di dettaglio relative alla formulazione dell'offerta tecnica si rimanda all'elaborato Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

<u>La suddetta documentazione deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto su START</u>.

#### 13 Contenuto della busta c – Offerta economica

L'Offerta Economica", è generata direttamente da START ed è espressa in RIBASSO percentuale unico applicato sull'importo posto a base di gara pari a € 103.145,84, al netto di oneri previdenziali di legge ed IVA.

Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- Scaricare sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche:
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta economica:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;
- deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre **l'atto costitutivo**, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

#### DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:

Nella busta "C - Offerta Economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta di prezzo, predisposta nel modello generato da START:

- a) il ribasso globale percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, in cifre e lettere (art. xx del Bando);
- b) N.B. All'interno del form on-line dell'offerta economica l'operatore economico dovrà indicare il valore zero nell'apposito campo denominato "Oneri per la sicurezza afferenti l'impresa ricompresi nell'importo complessivo offerto" poiché ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, non è prevista l'indicazione di tali oneri per i servizi di natura intellettuale.

Il ribasso offerto dovrà essere espresso con tre cifre decimali al massimo. In caso di ribasso espresso con più di tre cifre decimali si procederà ad arrotondare il terzo decimale dell'unità superiore se il quarto decimale è compreso tra cinque e nove.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere. In caso di discordanza tra l'importo in lettere e quello in cifre si terra conto di quello corrispondente al maggior ribasso percentuale.

In caso di operatore economico riunito costituendo, nell'offerta economica le imprese costituenti l'operatore economico riunito si impegnano, nel caso di aggiudicazione, a conferire con unico atto mandato speciale con rappresentanza alla mandataria.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante del concorrente o da a un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda. Saranno ammesse soltanto offerte economiche che non superino l'importo a base di gara.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) non ancora costituiti, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti. In caso che il suddetto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

#### 14 Criterio di aggiudicazione

L'appalto è finalizzato alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente la realizzazione della nuova succursale del Liceo Brunelleschi di Montemurlo.

Il criterio di aggiudicazione è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 3 lett. b) del Codice in base ai seguenti elementi:

	Punteggio MASSIMO
Offerta economica	25
Offerta tecnica	75
TOTALE	100

<u>Si rimanda all'elaborato "Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" allegato al presente disciplinare per i dettagli relativi ai criteri di aggiudicazione.</u>

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi, da parte della Commissione Giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte,

agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse alla gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa, espressa in 100/100esimi.

# Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Ai fini dell'aggiudicazione verrà determinata una graduatoria, mediante l'impiego del metodo di calcolo del punteggio indicato nell'elaborato "Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa", mediante l'attribuzione di coefficienti quantitativi e qualitativi.

Per poter essere ammessi alla fase di valutazione dell'offerta economica, i concorrenti devono ottenere, nella valutazione dell'offerta tecnica, almeno il punteggio di 45, ovvero almeno il 60% del punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica come riportato all'interno dell'elaborato "Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" allegato al presente disciplinare.

Il punteggio totale sarà espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unita superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio su sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione.

Questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Per le offerte ritenute anormalmente basse si procederà secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

Le specifiche relative ai singoli criteri di valutazione sono riportate all'interno dell'elaborato "Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" allegato al presente disciplinare.

# 16 Svolgimento operazioni di gara: Apertura della Busta A – Verifica Documentazione Amministrativa

La gara sarà esperita presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, sita in Pistoia, p.za San Leone 1.

La SUA della provincia di Pistoia provvederà a convocare la prima seduta pubblica, dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, mediante comunicazione sul Sistema START.

Le sedute di gara, eccetto quelle relative alla valutazione delle offerte tecniche, sono pubbliche ed accessibili a chiunque vi abbia interesse.

Potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero altri soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti.

Qualora le operazioni di gara non dovessero concludersi, proseguiranno il giorno seguente non festivo. In caso di sospensione della seduta, la data delle successive sedute sarà comunicata ai concorrenti, almeno un giorno prima della data fissata, a mezzo pubblicazione sulla piattaforma START.

Il Presidente di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare sulla piattaforma START le buste pervenuta sul sistema entro il termine perentorio.

Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente disciplinare.

Dopo l'ultima seduta di verifica della documentazione amministrativa il RUP adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, disponendo l'adozione delle comunicazioni di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

# 17 Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice e sulla piattaforma START nell'area dedicata alla gara.

#### 18 Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel nel presente disciplinare ai capitoli 11.4.1 e 11.4.1 del presente disciplinare e a quanto previsto all'interno dell'elaborato "Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" allegato al presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al capitolo 11.4.1 e ne comunica i nominativi al seggio di gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà tramite il Presidente di gara, all'apertura della busta chiusa elettronicamente contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione e assegnazione del punteggio.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice secondo quanto previsto al capitolo 11.4.1 del presente disciplinare.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio su sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede a darne comunicazione agli interessati.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato nel presente disciplinare.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP e al seggio di gara **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art.
   59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

La proposta di aggiudicazione così come risultante dal Verbale di gara è soggetta ad approvazione del Dirigente competente e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

## 19 Verifica di anomalia delle offerte – congruità offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del sequente articolo 23.

N.B. si verificherà la sussistenza della casistica di cui all'art. 97 co.3 con riferimento ai punteggi realmente ottenuti dai concorrenti.

# 20 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP del procedimento di gara al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass;
- 2) richiedere laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d);

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) .

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, **entro 60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, nelle forma previste dalla disciplina dei contratti dell'Amministrazione provinciale.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva adottando gli schemi di cui al DM 31/2018, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della I. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo delle spese di pubblicazione è pari a circa € 608,00 (seicentootto/00). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

La stazione appaltante, su richiesta dell'aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## 21 Ulteriori regole e vincoli

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
- · offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di conformità) stabiliti nel capitolato speciale d'appalto ovvero offerte con modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del d.lgs. 50/2016;
- · di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

#### 22 Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pistoia rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

#### 23 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.